



Il ruolo delle autorità nell'ambito della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori (Convenzione 96)

1. Introduzione

La Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione 96; RS 0.211.231.011) è entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2009.

Il presente promemoria intende anzitutto illustrare il ruolo delle autorità competenti (amministrative e giudiziarie), le funzioni loro assegnate in base alla Convenzione 96 nonché il funzionamento e l'applicazione della Convenzione stessa. Una breve analisi dei tre casi di applicazione più frequenti dovrebbe permettere di chiarire i principali meccanismi della Convenzione.

Le autorità cantonali, cui si fa riferimento nel presente promemoria, sono le autorità, amministrative e giudiziarie, materialmente preposte all'adozione di misure a tutela dei minori, al riconoscimento e all'esecuzione di decisioni straniere nonché al rilascio di certificati ai sensi dell'articolo 40 paragrafo 1 Convenzione 96.

L'Autorità centrale del Cantone di pertinenza e quella della Confederazione sono a disposizione per eventuali informazioni supplementari.

2. La Convenzione in sintesi

a. Applicabilità

In base all'articolo 85 capoverso 1 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP, RS 291), la Convenzione 96 regola, in materia di protezione dei minori, la competenza delle autorità amministrative o giudiziarie svizzere, il diritto applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri. Prima dell'entrata in vigore della Convenzione 96, il diritto internazionale svizzero rimandava, per questa materia, alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni (Convenzione 61, RS 0.211.231.01). La Convenzione 61 regola ancora i rapporti tra la Svizzera e quei Paesi che non hanno ancora ratificato la Convenzione 96, ma soltanto se tali Paesi hanno aderito alla Convenzione 61 o l'hanno ratificata. Nelle relazioni con i Paesi che non hanno ratificato né l'una né l'altra Convenzione, si applica la Convenzione 96 visto il rinvio generale dell'articolo 85 capoverso 1 LDIP (cfr. TF 5A_809/2012 dell'8 gennaio 2013).

L'elenco degli Stati aderenti alla Convenzione 96 è disponibile sul sito Internet della Conferenza dell'Aia¹.

¹ http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.status&cid=70 (disponibile solo in francese e tedesco).



b. Campo di applicazione

La Convenzione 96 verte sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori nelle situazioni a carattere internazionale. La Convenzione attribuisce alle autorità del Paese dove risiede abitualmente il minore la responsabilità principale di adottare le misure di protezione necessarie. Dette autorità applicano in linea di principio la propria normativa, inoltre le misure prese nel quadro della Convenzione 96 sono di norma riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti.

Il campo di applicazione materiale della Convenzione 96 è definito agli articoli 2-4. L'articolo 3 elenca i principali settori di applicazione, mentre gli ambiti che ne sono esclusi sono tutti indicati all'articolo 4. Tra questi ultimi figurano in particolare le questioni legate alla filiazione, all'adozione e all'obbligo di versare gli alimenti. Le misure relative alla protezione dei minori che non sono esplicitamente menzionate all'articolo 4 rientrano nel campo di applicazione della Convenzione.

La Convenzione 96 prevede dei meccanismi di cooperazione basati principalmente su una rete di autorità centrali, volti a promuovere la cooperazione e a realizzare gli obiettivi della Convenzione.

3. Compiti delle autorità centrali

La legge federale del 21 dicembre 2007 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA; RS 211.222.32) disciplina a livello nazionale la ripartizione delle competenze tra l'Autorità centrale della Confederazione (Ufficio federale di giustizia, Settore Diritto internazionale privato) e le autorità centrali dei Cantoni. Ogni Cantone designa un'autorità centrale incaricata dell'applicazione della Convenzione 96. Un elenco delle autorità centrali dei Cantoni è disponibile sul sito Internet dell'Ufficio federale di giustizia².

I compiti dell'**Autorità centrale della Confederazione** sono:

- trasmettere alla competente autorità centrale del Cantone le comunicazioni provenienti dall'estero;
- fornire alle autorità estere informazioni sul diritto svizzero e sui servizi disponibili in Svizzera in materia di protezione dei minori;
- rappresentare la Svizzera presso autorità centrali estere e in occasione di incontri internazionali;
- fornire consulenza alle autorità centrali dei Cantoni in merito alla Convenzione 96 e controllare che tale Convenzione venga applicata correttamente
- promuovere la cooperazione tra le autorità centrali dei Cantoni, con gli esperti e le istituzioni ai sensi dell'articolo 3 e con le autorità centrali degli Stati contraenti.

² <https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/gesellschaft/kinderschutz.html>



I compiti delle **autorità centrali cantonali** sono:

- trasmettere comunicazioni e documenti alle autorità nonché ai tribunali svizzeri e stranieri;
- agevolare lo scambio di opinioni tra le autorità;
- promuovere il coordinamento degli interventi condotti dalle autorità cantonali e comunali preposte alla tutela dei minori;
- assolvere in generale tutti gli altri compiti previsti dalla Convenzione che non competono all'Autorità centrale della Confederazione, in particolare quelli di cui agli articoli 31 e seguenti della Convenzione.

4. Cooperazione diretta tra le autorità competenti

In generale le autorità competenti di due Stati aderenti alla Convenzione 96 sono libere di comunicare direttamente tra di loro e persino incoraggiate a farlo, sia nella fase iniziale sia dopo essere state messe in contatto dalle Autorità centrali. Ad esempio l'autorità di protezione dei minori in Svizzera comunicherà direttamente con la sua omologa straniera, il Tribunale civile svizzero con la competente autorità giudiziaria straniera, oppure il servizio di protezione dell'infanzia con il suo omologo all'estero.

Attenzione: in base all'articolo 44, ciascuno Stato può designare le autorità alle quali devono essere presentate le richieste di cui agli articoli 8, 9 (trasferimento di competenze) e 33 (collocamento all'estero). L'articolo 34 paragrafo 2 prevede inoltre la possibilità di dichiarare che le richieste di cui al capoverso 1 dello stesso articolo potranno essere inoltrate solo tramite la propria Autorità centrale. L'elenco di dette autorità è disponibile sul sito della Conferenza dell'Aia³.

Per informazioni sulle possibilità e l'opportunità di una cooperazione diretta, si prega di rivolgersi all'autorità centrale del Cantone competente. Infatti, a seconda dello Stato coinvolto, può essere più opportuno rivolgersi alle autorità centrali.

5. Iter di una richiesta in base alla Convenzione 96

a. Casi provenienti dall'estero (Svizzera interpellata da uno Stato estero)

Di norma, l'Autorità centrale estera inoltra all'Autorità centrale della Confederazione la richiesta proveniente da un'autorità competente del proprio Paese. L'Autorità centrale federale trasmette la richiesta alla competente autorità centrale cantonale, che adotta direttamente le misure necessarie oppure provvede a far intervenire il servizio cui compete il disbrigo (p. es. autorità di protezione dei minori). Successivamente l'autorità centrale cantonale contatterà direttamente l'Autorità centrale estera, eventualmente con il sostegno dell'Autorità centrale della Confederazione. Inoltre è possibile che le autorità estere contattino

³ <https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/authorities1/?cid=70> (disponibile solo in francese e tedesco).



direttamente l'autorità centrale cantonale o anche l'autorità svizzera competente nel merito (cfr. il capitolo precedente).

b. Casi in uscita (Stato estero interpellato dalla Svizzera)

L'autorità centrale cantonale trasmette le richieste ricevute da un'autorità amministrativa o giudiziaria del Cantone in questione direttamente alla competente Autorità centrale estera. Quest'ultima trasmetterà le richieste all'autorità competente nel suo Paese. Anche in questi casi le autorità competenti dei due Paesi possono contattarsi direttamente (cfr. il capitolo precedente).

6. Traduzioni

I documenti trasmessi o rilasciati in applicazione della Convenzione sono esentati dall'obbligo di legalizzazione o di qualsiasi analoga formalità (art. 43).

Ogni comunicazione all'Autorità centrale o a ogni altra autorità di uno Stato contraente è inviata nella lingua originale e accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o, quando tale traduzione sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese (art. 54). Tuttavia, uno Stato contraente potrà, esprimendo la riserva di cui all'articolo 60, opporsi all'uso del francese o dell'inglese. L'elenco delle riserve è disponibile sul sito della Conferenza dell'Aia⁴.

In caso di dubbi sulle traduzioni e la lingua da utilizzare, si prega di rivolgersi all'autorità centrale cantonale.

7. Spese

Secondo l'articolo 38, «le Autorità centrali e le altre autorità pubbliche degli Stati contraenti sosterranno le loro spese dovute all'applicazione delle disposizioni del presente capitolo». Tuttavia, lo stesso articolo precisa che dette autorità hanno «la possibilità di esigere la rifusione di spese ragionevoli corrispondenti ai servizi forniti». È pertanto possibile che le autorità estere richiedano il pagamento delle spese sostenute nel quadro di un rapporto sociale o di qualsiasi altra misura richiesta dalle autorità svizzere. Di conseguenza è importante informarsi presso l'autorità centrale in merito ai possibili costi legati a una richiesta. In ogni caso, all'insegna di una buona cooperazione internazionale, si raccomanda, nella misura del possibile, di rinunciare a esigere la refusione delle spese dalle autorità straniere richiedenti, specialmente nel caso di Paesi che di prassi non le richiedono (p. es. la Francia stila tutte i rapporti sociali richiesti senza chiedere alcun rimborso).

8. Esempi frequenti di casi di applicazione della Convenzione 96

Al fine di chiarire al meglio determinati meccanismi della Convenzione, il presente capitolo illustra tre problematiche ricorrenti.

⁴ <https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/status-table/?cid=70> (disponibile solo in francese e tedesco).



Per ulteriori informazioni ed esempi sull'applicazione pratica della Convenzione, si prega di consultare il manuale pratico sul funzionamento della Convenzione 96 disponibile in inglese e francese sul sito della Conferenza dell'Aia⁵.

a. Segnalazione di una misura all'estero

L'Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) di un Cantone ha adottato una misura di protezione nei confronti di un minore. Successivamente il minore si trasferisce nello Stato A dove è in vigore la Convenzione 96. L'APMA intende «trasferire» alle autorità dello Stato A la misura di protezione. Come si procede?

L'APMA ha a disposizione due possibilità:

- può inoltrare la sua richiesta all'autorità centrale cantonale, che provvederà a trasmetterla all'Autorità centrale dello Stato A;
- può rivolgersi direttamente all'Autorità centrale dello Stato A o all'autorità competente dello Stato A.

La richiesta deve essere accompagnata dalla documentazione necessaria e dalla traduzione di tutti i documenti nella lingua ufficiale dello Stato A.

Spetterà alle autorità dello Stato A stabilire se la misura adottata in Svizzera può essere ripresa (eventualmente modificata), se è necessaria una nuova misura o se, in base alla situazione e al diritto vigente in tale Stato, non va adottata nessuna misura. La misura svizzera resterà in vigore fino al momento in cui l'autorità dello Stato A avrà preso una decisione al riguardo (art. 14 Convenzione 96).

Variante: il minore si trasferisce nello Stato B, uno Stato non contraente.

Se si tratta di un cittadino svizzero, si può trasmettere una richiesta all'Ufficio federale di giustizia (corredata delle necessarie traduzioni), che provvederà poi a inoltrarla all'ambasciata svizzera dello Stato B, la quale a sua volta la farà avere alle autorità locali.

Se si tratta di un cittadino straniero, la segnalazione può essere direttamente inoltrata dalla competente autorità svizzera all'ambasciata dello Stato B in Svizzera (corredata delle necessarie traduzioni). È importante indicare chiaramente in una lettera di accompagnamento il contenuto e la ragione delle misure prese in Svizzera o le fattispecie che giustificano la richiesta, in quanto il diritto straniero non conosce necessariamente la stessa terminologia o le stesse possibilità previste dal diritto svizzero.

Una segnalazione può essere fatta anche in modo informale attraverso la rete del Servizio sociale internazionale⁶.

⁵ <https://www.hcch.net/fr/publications-and-studies/details4/?pid=6096&dtid=3>

⁶ Servizio Sociale Internazionale Svizzera SSI: <https://www.ssi-suisse.org/fr> (disponibile solo in francese, tedesco e inglese).



b. Scambio di informazioni utili per la protezione del minore

La Convenzione 96 prevede una serie di meccanismi di cooperazione volti a facilitare lo scambio e il reperimento di informazioni utili per la protezione del minore. Tali meccanismi permettono per esempio alle autorità di uno Stato, con il quale il minore ha uno stretto legame, di chiedere alle autorità dello Stato dove il minore risiede abitualmente di fornire loro un rapporto sulla situazione del minore o di esaminare l'opportunità di adottare misure di protezione nei confronti del minore (art. 32 Convenzione 96). Inoltre l'autorità che intende prendere una misura di protezione può domandare a ogni autorità di un altro Stato contraente di comunicarle le informazioni in suo possesso utili per la protezione del minore (art. 34 Convenzione 96).

Dal momento che gli Stati contraenti non hanno alcun obbligo di fornire questo genere di informazioni, le autorità svizzere potrebbero ricevere un rifiuto. In questi casi, è opportuno contattare l'autorità centrale del Cantone. **Attenzione:** le autorità degli Stati contraenti possono comunicare direttamente tra loro, a meno che uno degli Stati non abbia previsto che simili richieste debbano prima passare dall'Autorità centrale.

Dopo qualche anno in Svizzera, la famiglia di Clara decide di trasferirsi nello Stato A (Stato contraente). La scuola svizzera ha rilevato un contesto familiare difficile e notato uno stato di malessere nella minore. Il servizio preposto alla protezione dell'infanzia è preoccupato per il benessere di Clara e ritiene auspicabile adottare una serie di misure a tutela della minore. Non essendo più competenti visto che Clara si trasferisce, che cosa possono fare le autorità svizzere in una simile situazione?

L'autorità centrale del Cantone (o direttamente l'APMA) può chiedere alle autorità competenti dello Stato A di verificare la situazione di Clara e di vagliare l'opportunità di prendere misure di protezione a tutela della minore. La richiesta va corredata dalla documentazione necessaria e da una traduzione di tutti i documenti nella lingua ufficiale dello Stato A.

c. Collocamento di un minore all'estero

L'APMA di un Cantone vorrebbe collocare un minore presso una famiglia affidataria nello Stato A (Stato contraente). Come si procede?

Si tratta di un caso di collocamento che, per poter essere riconosciuto nello Stato A (art. 23 Convenzione 96), deve rispettare la procedura prevista dall'articolo 33 Convenzione 96. Prima di prendere una decisione di collocamento, l'APMA deve preliminarmente consultare le autorità dello Stato A e fornire loro un rapporto sul minore e sui motivi della proposta di collocamento. Le autorità competenti dello Stato A devono in seguito approvare il collocamento tenendo conto dell'interesse del minore. Lo Stato A deve inoltre assicurarsi che il minore potrà beneficiare di un titolo di soggiorno valevole per la durata del collocamento. Inoltre è importante che i due Stati si accordino sulla questione relativa all'assunzione dei costi. L'APMA potrà disporre il collocamento soltanto dopo aver ricevuto l'approvazione delle autorità dello Stato A.

Diversi Stati si sono avvalsi della riserva che permette loro di designare le autorità cui devono essere trasmesse le richieste di cui all'articolo 33 (cfr. punto 4).



Attenzione: per le richieste di collocamento in Svizzera provenienti dall'estero, tutte le autorità svizzere coinvolte (autorità migratorie, autorità di protezione, autorità centrale cantonale) devono coordinarsi per il rilascio dell'autorizzazione. Per maggiori informazioni al riguardo, si prega di contattare l'autorità centrale cantonale.

9. Link e documenti utili

Link Internet :

[Sito Internet](#) dell'Ufficio federale di giustizia, protezione internazionale dei minori

[LF-RMA](#) e il relativo [messaggio](#)

Sito della Conferenza dell'Aia:

[testo della Convenzione](#)

[la Convenzione in breve](#) (in francese)

[Stati contraenti](#) (in francese)

[Autorità centrali](#) (in francese)

[rapporto esplicativo](#) (in francese)

[manuale pratico](#) (in francese)

[Guida alle buone prassi nei contatti transfrontalieri](#) (in francese)

[Guida alle buone prassi sulla mediazione](#)

Dottrina svizzera (selezione):

BUCHER Andreas, ad art. 85 LDIP, in: *Loi sur le droit international privé / Convention de Lugano, Commentaire Romand*, Basilea, 2011.

BUCHER Andreas, *L'enfant en droit international privé*, 2003, pag. 177 segg.

JAMETTI GREINER Monique, *Der neue internationale Kinderschutz in der Schweiz*, in: *FamPra* 2/2008, pag. 277 segg.

KREN KOSTKIEWICZ Jolanta, «*Kleine Seelen, grosse Gefahr*»: *der Minderjährigenschutz im Internationalen Privatrecht der Schweiz im Überblick*, in: *Innovatives Recht: Festschrift für Ivo Schwander*, 2011, pagg. 577 – 591.

SCHWANDER Ivo, *Das Haager Kinderschutzübereinkommen von 1996*, in: *RDT* 1/2009 pag. 1 segg.

SCHWANDER Ivo, *Kindes- und Erwachsenenschutz im internationalen Verhältnis*, in: *AJP* 2014, pag. 1351 segg.